

La psicoanalisi: dal divano all'Aula di Tribunale

Psico- appropriazioni indebite

di Maurizio Forzoni

www.maurizioforzoni.it

Ancora sulla questione laica della psicoanalisi. Non avrei scritto nuovamente di siffatto falso problema, se il titolo di un articolo di un quotidiano non avesse solleticato la mia curiosità profana. Il titolo recitava più o meno così: “Falsa psicoanalista condannata”.

Questa psicoanalista, laureata in pedagogia, continuando nella lettura dell'articolo, avrebbe commesso il reato di abusivo esercizio dell'attività di psicologo e non avrebbe avuto nessuna autorizzazione a far sdraiare “pazienti” sul lettino. Non possiamo prescindere dal considerare che il giornalista, forse con un lapsus di scrittura, ha detto “lettino”, quando, trattandosi di psicoanalisi, avrebbe dovuto dire divano. Dal suo punto di vista, come avviene sempre attraverso i lapsus, l'ha detta però giusta, dal momento che intendeva proprio lettino, ossia quello utilizzato dal medico per far sdraiare i propri pazienti, intervenendo per rilevare, attraverso indagine medica, la presenza o meno di patologie organiche. Resta il fatto che, da Freud in poi, nello studio di ogni psicoanalista abbiamo il divano, e non è una questione, questa – come tutte le questioni – priva di senso. Il giornalista, a modo suo, si è fatto portavoce dell'orientamento fallace dei giudizi attuali in tale materia, ovvero l'assimilazione della psicoanalisi a scienza medica, la quale utilizzerebbe gli stessi metodi conoscitivi, composti da tecniche e procedure ben determinate e omologate in categorie (e poi ricette), preesistenti, pre-scritte, da prendersi quali modelli di ricerca , d'indagine (e poi di cura). Lo scopo della medicina è sintetizzabile nel ripristinare lo stato di salute del paziente anteriore a quello di malattia o sofferenza fisica. Nel campo medico, tale ambito d'intervento, può essere comprensibile, anche se, nel contemporaneo, esso ha superato gli argini delle proprie sfere di competenza, tanto da essere un discorso sempre più arso da effetti angoscianti, ancor più delle patologie che esso è chiamato a curare. Troppo sovente si oblia che la domanda di cura, nel corpo, è pur sempre domanda soggettiva e il desiderio risulta essere sempre implicato, compreso quello, a volte, di non guarire affatto. Allo stesso modo non dovrebbero stupire, o sconvolgere più di tanto, le notizie di guarigioni improvvise che la scienza medica non era stata in grado di prevedere, oltre il ragionevole dubbio. Se sconvolgono è sol perché non si tiene conto – a volte con spirito da censore – del desiderio che mosse le acque.

Perché parlare di una Legge, detta appunto Ossicini, quando è palese che si presta attenzione, in realtà, a una non-Legge, dal momento che è mancante la fattispecie giuridica su cui legiferare? Non sto qui ad elencare tutte le obiezioni sollevate da questo paradosso, dal momento che il lettore potrà trovare, per proprio conto, il materiale che desidera, prendendo altresì spunto dalla bibliografia che il sottoscritto si è autorizzato ad

indicare. Nella legge suddetta, come possiamo verificare, si presuppone la disciplina delle psicoterapie, o meglio, di quelle esercitate da medici e psicologi. E' indubbio tale aspetto, se vogliamo conferir ad essa il senso dalle parole testuali del dettato legislativo. Non possiamo conferir altro senso se non quello manifesto dall'intenzione del Legislatore. E' sufficiente, per tale ragione, e ognuno può farlo, leggere la Legge 56/89 (la cosiddetta legge Ossicini) per interpretare, senza possibilità di equivoci o lacune, il fatto che essa disciplina l'attività delle psicoterapie condotte da medici e psicologi.

Non sarebbe più da perdere tempo su tale questione se, di recente, alcuni Giudici, forse fuorviati da pareri e costituzioni di parte civile di alcuni ordini degli psicologi, non avessero ritenuto di definire ciò che la Legge non ha fatto: ovvero presupporre di circoscrivere il campo d'intervento delle psicoterapie, riducendo la psicoanalisi ad una applicazione delle stesse (psicoanalisi=metodo di cura). Non possiamo trattare tale evento che come una vera e propria resistenza, la quale rischia di avere ripercussioni sociali molto significative, con la velata intenzionalità di sconfessare l'intera opera freudiana. Non è possibile, invece, prescindere dal lavoro freudiano e dalle sue preziose indicazioni, come, del resto, non può essere prerogativa di alcuno sconfessare che egli sia il Padre della Psicoanalisi. Non possiamo, infine, non dare parola a questi tentativi di appropriazione monopolistica (e indebita) della scoperta freudiana, altrimenti saremmo corresponsabili di tali censure in atto.

Fornire una definizione della psicoanalisi è, a mio avviso, un atto dell'impossibile (come del resto dovrebbe essere per le psicoterapie e/o per ogni relazione di aiuto). E' talmente impossibile che trattare l'argomento in tal senso procura un evidente stato d'imbarazzo. Iscrizione ad un Albo? Formazione istituzionalizzata? Formazione standard, numero di anni determinati a priori? In psicoanalisi, per chi l'abbia in pratica – requisito indispensabile per poterne davvero parlare – non è possibile esprimersi in termini di tempo, di scadenza o percorsi precostituiti. Questo sembrerebbe essere, però, improponibile in un'epoca scienziata come quella contemporanea, ove tutto dovrebbe essere organizzato, determinato, etichettato, persino saputo. L'analisi personale è indicata da Freud come requisito indispensabile per divenire, a propria volta, un analista. Chi può dire, però, con assoluta certezza o con un'iscrizione in qualche annuario (lo si chiami pure Albo) se un'analisi personale, seppur condotta a termine, produrrà o meno un analista? Chi può essere autorizzato a darne la riuscita, se non il soggetto medesimo che parla nella e della propria esperienza analitica? E' questione etica, autorizzarsi (o meno) psicoanalista. E chi può dire che l'autorizzarsi non sia fondato proprio in quel meno (-) di cui l'uno prende al fine atto? Nessun Albo potrà mai garantire il comportamento di un professionista, figuriamoci per uno psicoanalista che appartiene a una professione impossibile, a tal punto che non lo è – e non potrà mai diventarlo – nel senso ortodosso del termine. L'analista non può che non porsi nella funzione di colui che non ha, ovvero nel discorso dell'altro. Mi torna alla mente un episodio con una giovane isterica, molto simpatica e propositiva – come spesso lo sono i soggetti isterici quando li si ascolta davvero – allorquando, entrando in un argomento particolare, ebbi l'errata idea di invitarla a leggere un articolo di Freud. Lo presi nello scaffale, e cominciai a leggerle alcune righe, sino a quando non fui invitato, giustamente, a non andare avanti. Questo episodio, successo un po' di tempo fa, è rimasto presente in me, come un insegnamento prezioso. Quale funzione potrebbe avere quello scritto per quel soggetto che abbiamo dinnanzi e, per di più, in quel preciso momento? Assolutamente nessuna. Mettiamola così: la si accetti oppure no è una delle castrazioni dell'analista il non poter dare tempo, né durata, né limiti alla propria

formazione, perché essa si fonda proprio in quell'atto (di formazione) che proviene dall'altro che parla.

Oggi la psicoanalisi è messa nel banco degli imputati, da un'Istanza che dovrebbe limitare, determinare e circoscrivere il suo campo e la sua funzione. Non possiamo non percepire una sorta di godimento del Padrone, interessato ad imporre la propria voce altisonante e autoritaria. Non dovrebbe che esistere una e una sola forma d'intervento, quello psicoterapeutico, fondato non sull'essere-parlante, bensì sull'autorevolezza psico-scientifica, capeggiata da certi ordini che non mascherano il loro giubilo per l'ambiguità (e disinformazione) creata. E' palese che tali atti non sono volti a definire la psicoanalisi, o a condannare coloro che molti ordini degli psicologi considerano dei "selvaggi", bensì a cancellare la psicoanalisi tra le scelte possibili, negando al soggetto la facoltà di saper decidere a chi affidare la cura della propria parola, dei propri pensieri intimi e dei propri sogni. L'etica di un professionista non dipende dall'iscrizione (o meno) ad un Albo. Se uno è un farabutto, lo è seppur iscritto come psicoterapeuta all'Albo degli psicologi o dei medici e odontoiatri. Anzi!!! Se ha un para-fulmini è probabile che possa comportarsi meglio da farabutto, contando magari sullo scudo degli Ordini e sull'opinione pubblica orientata, in svariati casi, nel considerare in maniera benevola solo chi appartiene a categorie ritenute, insindacabilmente, rispettabili. Si proietta, sull'appartenenza ad un certo ordine, il Giudizio che siamo sempre chiamati a porre sulla bontà e onestà del professionista a cui ci rivolgiamo. Si finisce per trascendere, in tal modo, la questione della relazione – buona, cattiva, proficua, ecc. – instaurata con l'altro. Si ritiene che l'Ordine professionale nasca e viva non solo per rappresentare gli interessi dei loro iscritti, bensì per tutelare i Diritti di coloro che usufruiscono delle varie opere professionali. Non arriviamo a dire che questo sia sempre vero o sempre falso, ma è bene porre l'accento che, troppo spesso, questi ordini diventano delle vere corporazioni, pronte a proteggere i propri iscritti dagli attacchi del cliente insoddisfatto o da colui che ritiene di aver subito un qualche abuso (o, come nella fattispecie, di cui si discorre nel presente, a proteggere gli iscritti da coloro che sono considerati una minaccia esterna nei riguardi di una professione che si ritiene esclusiva o, addirittura, esaustiva).

Oggi non ci troviamo più nei tempi di Freud, ove fu sufficiente un suo scritto per impedire l'emanazione di una Legge che avrebbe tentato di regolamentare la psicoanalisi (v. "Il problema dell'analisi condotta da non medici" - Sigmund Freud – Opere – Vol. 10 – Boringhieri – Torino). Il nostro contemporaneo è invaso letteralmente da molteplici orientamenti in campo psi- e in ambito di relazioni di aiuto, a tal punto che, se non si presta attenzione, tutto questo rischia di diventare consumismo puro, perfettamente al passo coi tempi. Per tale ragione deve essere presente, in certi ordini, una sorta di paura nel perdere quello che sarebbe ritenuta una fetta di mercato importante, da spartirsi esclusivamente tra gli appartenenti ad essi. Tutto ciò che non rientrerebbe nelle gerarchie verticali dell'ordine (superiore?), deve essere rigettato come non buono, biasimabile, censurabile, condannabile. Questo sta avvenendo anche tra associazioni di difesa dei consumatori. Vi è la tendenza di alcune di esse nel ritenersi superiori, uniche referenti, vanteria pura, depositarie del discorso autentico. Queste associazioni – con metodo simile a quello appena esposto – tendono ad affermare loro stesse attraverso un'attività denigratoria delle altre, insegnando ai propri adepti a fare altrettanto, creando diffidenza nell'altro in quanto sconosciuto. Tale oggettificazione di massa è evento che desta una comprensibile preoccupazione. Nelle sentenze di condanna per esercizio abusivo dell'attività di psicoterapeuta, emesse a carico di alcuni psicoanalisti, non solo non si entra nel merito della questione (quale psicoanalisi?), ma nemmeno leggiamo quali fossero i

metodi adottati o quali siano state le lamentele dei cosiddetti “pazienti” che abbiano condotto verso i giudizi in questione. Allo stesso modo non è stato espresso di quale fattispecie giuridica si tratti, dal momento che non è dato sapere cosa possa intendersi per metodo psicoanalitico. La stessa legge Ossicini, come detto, non solo non dice cosa è psicoterapia, ma non nomina affatto la psicoanalisi. Se è difficile dare, infatti, una definizione unica alle psicoterapie, orientandosi nel panorama vastissimo in cui esse operano, a maggior ragione questo è impossibile per la psicoanalisi, ove il territorio è davvero altro. Gli orientamenti psicoanalitici, per di più, sono molteplici, così come le scuole di appartenenza. Chi si assume, allora, la responsabilità di questa rivendicazione unitaria? Chi si può ergere a Giudice di queste diversità? Chi può essere autorizzato a legiferare intorno all'essere umano nelle scelte più intime? Chi può garantire la riuscita della formazione umana, quella che riguarda il proprio essere-soggetto (e non oggetto) della psicoanalisi? La scienza medica? La scienza psicologica? Chi può essere giudice dell'autorizzarsi ad essere psicoanalista? L'unico che può riconoscere all'analista il suo posto è, semmai, proprio l'analizzante (ossia colui che chiede e porta avanti la propria analisi). Oppure dobbiamo ritenere che – sulla base di questi fallaci orientamenti giurisprudenziali – il soggetto sia incapace d'intendere e di volere ciò che lo riguarda intimamente, senza facoltà di giudizio, di scelta, negandosi la possibilità di verificare, autonomamente, se il proprio interlocutore sia (oppure no) un poco di buono? Io conosco soggetti che per tutta la vita hanno assunto psicofarmaci, somministrati in maniera sconsiderata da medici psichiatri iscritti all'Albo, riportando, nel tempo, danni molto seri (e so che oggi tali farmaci vengono somministrati anche ai bambini, con tutte le conseguenze cliniche e sintomatiche del caso, per non parlare degli evidenti e devastanti effetti collaterali). Conosco altre persone che si sono ribellate a questa prassi e hanno scelto la via del sintomo come appello all'altro. Altri ancora che hanno utilizzato lo psicofarmaco come tampone momentaneo a stati di sofferenza acuta. Altri ancora che hanno trovato soddisfacente una relazione spirituale intensa, o l'appartenere a gruppi di mutuo-aiuto. E' possibile inserire le svariate scelte di un individuo in una categoria scritta, ben definita, mortificante? Dovrei continuare? Non credo, dal momento che, così procedendo, come avviene per tutti i discorsi in generale protratti oltre tempo, finirei per cadere nel ridicolo.

Chi altro può sapere ciò che il soggetto desidera al di fuori del soggetto stesso che parla attraverso il proprio sintomo, i propri inciampi, le proprie balbuzie, i propri sogni? Penso che il discorso dello psicoanalista sia davvero avvertito come minaccia, in quest'era contemporanea, se si scomoda Giudici – con tutto quello che hanno da fare per fermare i farabutti che circolano nel nostro Paese – nel pronunciarsi intorno a ciò che è dell'impronunciabile. Da una parte si vuol tappar la bocca al soggetto e al suo atto psichico, e, dall'altra, in un eccesso di godimento, si vorrebbe che questa fosse la regola universale, valida per – e accettata da – tutti. Non ci siamo. Ma non ci siamo davvero.

La psicoanalisi non è l'unico caso legato alle professioni libere, ovvero non soggette a regolamentazione. Ne esistono moltissime che, però, vengono sottaciute, quasi che non dovessero avere la stessa natura e dignità giuridica di quelle regolamentate, per le quali lo Stato richiede una particolare abilitazione. Si presume che il nostro Stato sia di tipo liberale (c'è chi di questo slogan ne ha fatto la propria bandiera, per poi palesare che era solo uno spauracchio), quando, in pratica, notiamo che è difficile da accettare come vigente ciò che non è regolamentato, ossia normalizzato. L'umano, si sa, nonostante le ribellioni o le rivoluzioni, è continuamente tentato dalla ricerca di un Padrone, di un Leader

carismatico, di un profeta, di un "sapientone". Il lettore potrà leggere, in merito alle professioni regolamentate e non, il documento prodotto, nell'anno 2003, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, intitolato: "Disegno di Legge sulle professioni non regolamentate". All'art. 1, esso recita: "L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.", mentre all'Art. 2 : "Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'art. 2229 cc., se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 5 possono essere riconosciute", e ancora all'art. 3: "Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 2, sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale". Ecco un esempio di ciò che non si dice. In tale disegno di Legge non c'è nessuna velleità normativa, dal momento che alle Associazioni professionali, a cui è riconosciuta la natura privata, è lasciata libera facoltà di rilasciare periodicamente attestati in ordine al possesso dei requisiti professionali, mentre, l'attestato medesimo, non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività ad esso inerente. In nessun stato democratico, infatti, sarebbe pensabile regolamentare ogni materia, ogni attività intellettuale e professionale. L'accettazione di tale atto giuridico, però, non è così scontato e, troppo spesso, cade nell'oblio, sopraffatto dal bisogno di controllo e perfezionismo/professionismo a cui l'essere umano sembrerebbe aspirare. Tale fatto è alimentato anche da certa pressione mediatica e da barriere costruite attraverso luoghi comuni duri a perdere il loro potere fascinatore. E' interessante notare come, in un altro documento del CNEL, intitolato "Rapporto di monitoraggio sulle Professioni non regolamentate" e datato Aprile 2005, la psicoanalisi non è indicata né nelle professioni regolamentate, né in quelle non regolamentate. Nelle professioni regolamentate, infatti, troviamo elencate le seguenti: "agenti di cambio, agronomi e forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, avvocati, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, infermieri professionali, ingegneri, medici chirurghi, odontoiatri, notai, ostetriche, periti agrari, periti industriali, psicologi, tecnici di radiologia medica, spedizionieri doganali, veterinari". Alcune di queste professioni, come ad esempio quella del Dottore commercialista, pur essendo regolamentata non è, tra l'altro, una professione esclusiva (per tali questioni si consiglia la lettura del parere Pro-Veritate del Prof. Francesco Galgano, indicato in bibliografia). Le professioni non regolamentate, nettamente superiori a quelle regolamentate, in base al censimento del CNEL, risultano essere le seguenti: "Categoria Arti, scienze e tecniche: geofisici, bibliotecari, progettisti architettura d'interni, amministratori condominiali, animatori, restauratori/conservatori beni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered surveyors, esperti in radioprotezione, biotecnologi, geografi; Categoria Comunicazione d'impresa: operatori della pubblicità, esperti relazioni pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di sordomuti, fotografi professionisti; Categoria Medicina non convenzionale: musico-terapeuti, insegnanti metodo feldenkrais, naturoigienisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche, operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo iso-iontismo, floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi, esperti riflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate; Categoria Servizi all'impresa: economisti ambientali d'impresa, igienisti industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori dei conti, rappresentanti di commercio, manager del marketing, addetti alla sicurezza, certificatori

del personale, giuristi d'impresa, traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti, operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti web master, professionisti del coaching, esperti del temporary management, esperti in ingegneria; categoria sanitario: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica; Cura psichica: esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici, consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori neurolinguistici; Altro: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi enotecnici, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, esperti fare e sapere, consigliere di parità”.

Ho desiderato inserire l'elenco completo delle professioni non regolamentate (libere), innanzitutto per dimostrare che esse sono nettamente superiori a quelle regolamentate. Eppure , ancora oggi, risultano essere di frequente dimenticate o sottaciute. La psicoanalisi, in quest'analisi, non è contemplata né tra le professioni regolamentate, né tra quelle non regolamentate, nonostante che, tra queste ultime, un'intera categoria sia riservata alla “cura psichica”.

Questo ci porta verso alcune importanti riflessioni.

- 1) Le consuetudini su cui lo studio del CNEL è basato, dimostrano che è assegnata un'intera categoria alla cura psichica, la quale contiene professioni non regolamentate, ove operano professionisti non iscritti ad Albi, ma che si occupano di questo campo “psi-“, ritenuto, da alcuni fautori del monopolismo psichico, di esclusiva competenza di soggetti per i quali è prevista un'iscrizione ad un preciso Albo a seguito di esame e/o determinato percorso formativo;
- 2) La psicoanalisi non ha trovato posto né tra le professioni regolamentate, né tra le professioni libere, fatto che, implicitamente, conferma che essa rientri tra quelle impossibili come, da sempre, ci è stato indicato da Freud e sostenuto da chi ne ha accettato l'eredità simbolica;
- 3) Ampio spazio è dedicato, nel lavoro del CNEL, alle categorie della “medicina alternativa” e del “sanitario”, segno che nemmeno la Medicina è considerata professione esclusiva, dal momento che sono vigenti professioni ad essa alternative, le quali, operando da anni, per consuetudine consolidata, al pari di quelle indicate nella cura psichica, costituiscono norma giuridica vigente e, per tale ragione, non possono ritenersi in conflitto con l'ordinamento statale.

Auspichiamo che le ultime sentenze che hanno condannato alcuni psicoanalisti, non iscritti ad alcun Albo, per esercizio abusivo della professione di psicologo-psicoterapeuta siano ribaltate da nuove Sentenze, tenendo conto che la Psicoanalisi non è iscrivibile né nelle professioni regolamentate (protette), né in quelle non regolamentate (libere), perché per sua costituzione autonoma non può appartenere a nessuna delle due. Riteniamo che il comportamento di ciascun psicoanalista non possa essere valutato da codici deontologici, bensì dal proprio essere etico, il cui unico giudizio può essere espresso da due soggetti che occupano uno, il posto dell'analista, l'altro, il posto dell'analizzante, in quella relazione transferale che diviene motore e linfa di un dire che possa ritenersi analitico.

Auspichiamo che, infine, i fautori della regolamentazione della psicoanalisi o del monopolismo psichico, decidano di affrontare (e di risolvere, se è del loro desiderio) le proprie resistenze all'atto analitico o, altrimenti, si occupino d'altro.

Arezzo, 31/08/2011

Maurizio Forzoni

Spunti bibliografici:

“Il problema dell'analisi condotta da non medici” – Sigmund Freud – Opere – Vol. 10 – Boringhieri – Torino;

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Pronunce 33 – Disegno di Legge sulle Professioni non regolamentate – Assemblea 15 Gennaio 2003;

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Documenti 51 – Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate – Roma, Aprile 2005;

La psicoanalisi è il laico – Giancarlo Gramaglia e Franco Quesito – <http://www.psicoanalistorino.net/lapsicoanalisiellaico.htm>;

La psychanalyse n'est réductible ni à la neurobiologie, ni à la médecine, ni à la pédagogie, ni à la psychologie, ni à la sociologie” (J. Lacan, 1953);

La psicoanalisi laica/Die Frage der Laienanalyse – <http://www.sottolamoleassociazioneedipsicoanalisi.it/laienanalyse.htm> ;

DIBATTITI I FREUDIANI, RIUNITI A MILANO, RILANCIANO IL METODO " LAICO " – Psicoanalisi? Non facciamone una religione – Gramigna Giuliano – Pagina 31 (13 aprile 1997) - Corriere della Sera – http://archiviostorico.corriere.it/1997/aprile/13/Psicoanalisi_Non_facciamone_una_religione_co_0_970413796.shtml;

La théorie, c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister – STEFANIA GUIDO – <http://www.manifestoperladifesadellapsicanalisi.it/Psicanalisi%20laica/La%20t%C3%A9orie,%20c'est%20bon,%20mais%20%C3%A7a%20n%E2%80%99emp%C3%Aache%20pas%20d%E2%80%99exister.pdf>;

Jacques Lacan, Il rovescio della psicoanalisi, Il seminario Libro XVII, Torino, Einaudi, 2001;

Jacques Lacan, Il seminario VII, L'etica della psicoanalisi, Torino, Einaudi, 1994;

Sigmund Freud, L'io e l'Es in Opere, vol. IX, Torino, Boringhieri, 1977;

Charcot 1893 in Opere Volume II, Sigmund Freud, Boringhieri – Torino;

Psicoanalisi "selvaggia" 1910 in Opere Volume VI, Sigmund Freud, Boringhieri – Torino;

FRANCESCO GALGANO – Professore Ordinario di Diritto Civile all'Università di Bologna
– PARERE PRO VERITATE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 56 DEL 1989 –

<http://www.salusaccessibile.it/Laienanalyse/parere.pdf>

Cosa regola effettivamente la legge Ossicini? di Moreno Manghi –

<http://www.salusaccessibile.it/Laienanalyse/ossicini.pdf>

Giacomo B. Contri – LA FUORILEGGE LA56/89 O "LEGGE OSSICINI"
IL REATO DI LESODIRITTO – *Siconline* Edizioni

Confutazione di una sentenza aberrante della Corte di Appello che condanna per abuso della professione di psicoterapeuta, un soggetto dichiaratosi psicoanalista. Appello per impedire che per il Diritto tale sentenza aberrante non costituisca, nel silenzio e nell'indifferenza, un precedente – di Moreno Manghi – http://www.lacan-con-freud.it/aiuti/dossier1/mm_sentenza.pdf